

Aggiornata la normativa dell'Unione Europea in merito alla presenza di *Aethina tumida* in Italia: le misure di restrizione si applicano alla sola regione Calabria a decorrere dal 21 aprile 2021

Franco Mutinelli, CRN per l'apicoltura, IZS delle Venezie. Legnaro (PD)

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/597 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2021 che stabilisce misure di emergenza in relazione a casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 128, 14.04.2021, pag. 4-7).

Il piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) è un insetto originario dell'Africa subsahariana che negli ultimi decenni si è diffuso a livello mondiale ed è in grado di moltiplicarsi rapidamente in particolare in presenza di larve di api, polline e miele in favo. Gli esemplari adulti possono volare fino a diversi chilometri per invadere altri luoghi. L'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare è elencata nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 (1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione (2), e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Il piccolo coleottero dell'alveare è quasi totalmente assente nell'Unione, ma dal settembre 2014 si sono verificate infestazioni in Italia nella regione Calabria e nella regione Sicilia. La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione (4) ha stabilito alcune misure di protezione della salute animale a seguito di infestazioni confermate da piccolo coleottero dell'alveare in Italia. Attualmente sia la regione Calabria sia la regione Sicilia sono elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione come zone soggette alle suddette misure di protezione. Tale decisione di esecuzione è applicabile fino al 21 aprile 2021.

L'autorità centrale competente dell'Italia (Ministero della salute, Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) ha recentemente trasmesso alla Commissione informazioni da cui risulta che l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare continua ad essere presente nella regione Calabria negli apiari, negli alveari collocati e gestiti dall'autorità locale competente per condurre indagini sulla situazione epidemiologica (nuclei sentinella) e nelle colonie selvatiche di api mellifere. Nei casi di infestazione

confermati gli apiari o i nuclei sentinella colpiti sono stati distrutti. L'autorità locale competente ha istituito una zona di protezione nella suddetta regione e ha vietato lo spostamento di api mellifere e di alcuni altri prodotti da tale regione. L'autorità locale competente non è tuttavia stata in grado di eradicare il piccolo coleottero dell'alveare. La diffusione del piccolo coleottero dell'alveare dalla zona colpita in Italia potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i bombi nel restante territorio dell'Unione.

Dalle informazioni trasmesse alla Commissione dall'autorità centrale competente dell'Italia è altresì risultato che dal settembre 2014 nella regione Sicilia si sono verificati solo due casi confermati di infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare negli apiari e che entrambi sono stati eradicati. La suddetta autorità competente ha in particolare stabilito che la seconda infestazione, nel giugno 2019, era stata causata da uno spostamento illegale da parte di un apicoltore di alveari rubati dalla regione Calabria e che tale infestazione era stata prontamente individuata, sottoposta a indagini ed eradicata dall'autorità locale competente. I dati ufficiali che l'autorità centrale competente ha raccolto dalle autorità locali competenti dopo l'attuazione di misure ufficiali di sorveglianza appropriate e rappresentative, compreso l'uso di alveari sentinella per diversi anni, confermano l'assenza del piccolo coleottero dell'alveare dalla regione Sicilia dal settembre 2014, fatta eccezione per l'infestazione del giugno 2019. Nel febbraio 2020 l'autorità locale competente ha pertanto revocato la zona di protezione da essa istituita in tale regione a seguito del caso confermato nel giugno 2019.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione, evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi e impedire la diffusione del piccolo coleottero dell'alveare in altre parti dell'Unione, è opportuno stabilire restrizioni allo spostamento di alcuni prodotti che possono diffondere il piccolo coleottero dell'alveare. Tali restrizioni dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite dalle autorità italiane e a quelle attualmente previste dalla decisione di esecuzione 2014/909/UE. Le zone soggette alle suddette misure di emergenza dovrebbero essere limitate alla regione Calabria. Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Date le difficoltà incontrate negli ultimi anni dall'autorità competente nell'eradicazione del piccolo coleottero dell'alveare nella regione Calabria, è opportuno che tali misure si

applichino per tre anni. Da ultimo, le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) del 15 marzo 2021.

La Commissione Europea visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "alveare": un contenitore utilizzato per la detenzione di api mellifere o bombi;
- b) "apiario": uno stabilimento in cui si detengono api mellifere o bombi;
- c) "sottoprodotti apicoli non trasformati": miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, quarta colonna, di detto regolamento;
- d) "attrezzature apistiche": alveari usati, parti di alveari usate e utensili utilizzati in un apiario.

Articolo 2

- 1. L'Italia garantisce l'attuazione delle seguenti misure di emergenza nelle zone elencate nell'allegato:
 - a) il divieto di spedizione dei seguenti prodotti verso altre zone dell'Unione:
 - i) api mellifere;
 - ii) bombi;
 - iii) sottoprodotti apicoli non trasformati;
 - iv) attrezzature apistiche;

- v) prodotti apicoli in favo destinati al consumo umano;
 - b) la sorveglianza di alveari e apiari e lo svolgimento di indagini epidemiologiche comprendenti:
 - i) l'identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui alla lettera a) da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata un'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare;
 - ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali sorveglianza e indagini epidemiologiche.
2. Sulla base dei risultati della sorveglianza e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), l'Italia può attuare misure di emergenza appropriate supplementari a norma dell'articolo 257 del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 21 aprile 2021 al 21 aprile 2024.

Articolo 4

Destinatari

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

ALLEGATO

Stato membro	Zone soggette a misure di emergenza
Italia	Regione Calabria: l'intera regione

La decisione adottata è conseguenza e, al tempo stesso, un chiaro riconoscimento dell'attività svolta dai Servizi veterinari e dagli apicoltori della regione Sicilia che, in linea con le disposizioni del Ministero della salute e in collaborazione con le Forze dell'ordine, hanno operato ognuno per quanto di competenza per tutelare il patrimonio apistico del proprio territorio. Questa decisione costituisce anche una nuova sfida per

il futuro dell'apicoltura in questa regione e deve rappresentare anche un punto di riferimento affinché questo parassita dell'alveare non sia ulteriormente introdotto in questa regione ma anche in altre.

Riferimenti normativi

- (1) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.).
- (2) Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11).
- (3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
- (4) Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).
- (5) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).